

(34,87 milioni di euro), la Serbia (94,57 milioni di euro) e il Montenegro (14,5 milioni di euro).

Infine, in attuazione del previgente articolo 5 della legge 209/2000, che stabiliva che in caso di grave crisi umanitaria e di catastrofe naturale potevano essere annullati, totalmente o parzialmente, i crediti di aiuto concessi dall'Italia al paese o ai paesi coinvolti al solo fine di alleviare le condizioni delle popolazioni coinvolte, il 29 novembre 2002 sono stati cancellati circa 20,7 milioni di euro di debito del Vietnam, che aveva subito nel 2000 gli effetti di alluvioni particolarmente rovinose per l'economia locale, il 10 maggio 2004 è stato firmato l'accordo di cancellazione di 20 milioni di euro di debito del Marocco, colpito nel febbraio dello stesso anno da un violento terremoto, il 7 giugno 2004 è stata concessa al Pakistan una cancellazione di 80,98 milioni di euro, per contribuire ai costi sostenuti per accogliere i rifugiati dall'Afghanistan, e, infine, 7,13 milioni di euro di crediti di aiuto sono stati cancellati allo Sri Lanka, colpito nel dicembre 2004 dallo Tsunami. Tale articolo è stato modificato con la legge finanziaria 2007 (legge 296/2006), introducendo la possibilità di utilizzare lo strumento della conversione, accanto a quello della cancellazione che viene confermato, in assenza di un Intesa del paese con il Club di Parigi, e di intervenire nei casi di iniziative promosse dalla comunità internazionale a fini di sviluppo, accanto alle gravi crisi umanitarie e alle catastrofi naturali. Il 4 gennaio 2007 è stato firmato un accordo di conversione con il Perù, per 55,36 milioni di euro, il 3 giugno 2007 è stato firmato un accordo di conversione con l'Egitto, per 77,43 milioni di euro, e il 13 maggio 2009 è stato firmato un accordo con il Marocco, per 20 milioni di euro.

Di conseguenza, il totale cancellato dall'Italia nel quadro della legge 209/2000 ammonta, al 30 giugno 2009, a 6.600,66 milioni di euro. In aggiunta, si rileva, per completezza di informazione, che l'Italia ha firmato accordi di conversione con 13 paesi per 823,23 milioni di euro.

4.2 - La verifica del rispetto delle condizioni previste dalla legge

L'art. 1, comma 2, della legge 209/2000 dispone che le cancellazioni debitorie accordate dall'Italia devono essere subordinate alle seguenti condizioni: a) l'impegno del paese debitore al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali; b) la rinuncia dello stesso paese alla guerra come mezzo di risoluzione delle controversie; c) il perseguimento del benessere e del pieno sviluppo sociale ed umano, con particolare riferimento alla riduzione della povertà.

A tal fine, il successivo art. 3, comma 3 prevede l'impegno, per il paese debitore, di presentare un progetto di utilizzo a scopo sociale del risparmio conseguito, prevalentemente nei settori dell'agricoltura, della sanità, dell'istruzione e delle infrastrutture.

In attuazione di tali previsioni normative, il DM 185/2001 ha disposto (art. 3, comma 2, lettera b) che la stipula e l'efficacia degli accordi bilaterali con i paesi interessati sono subordinate alla verifica delle condizioni menzionate e alla presentazione e positiva valutazione del progetto di cui all'art. 3, comma 3, della legge. In aggiunta, al successivo terzo comma, il decreto prevede che le condizioni menzionate si ritengono soddisfatte se il paese: a) non è destinatario di deliberazioni adottate da organizzazioni internazionali competenti di cui l'Italia è membro (in particolare ONU e UE) relative a gravi violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali o ad attività in contrasto con il principio della rinuncia alla guerra come mezzo di risoluzione delle controversie; b) ha adottato uno specifico programma di riduzione della povertà (*PRSP*) o un altro documento nazionale equivalente, contenente le priorità dello sviluppo economico e della lotta contro la povertà.

Infine, l'art. 4, primo comma, lettere c) e d) del DM 185/2001 dispone che gli accordi bilaterali definiscano le modalità del monitoraggio della corretta attuazione dell'accordo stesso nonché la procedura per la sua sospensione. L'art. 5 definisce "uso illecito" il

mancato rispetto delle condizioni esposte, ne affida l'accertamento al Ministero degli Affari Esteri e definisce la procedura preliminare all'eventuale sospensione dell'accordo, prevedendo forme di consultazione con il Governo del paese beneficiario e l'acquisizione di ulteriori eventuali elementi di valutazione. In caso di esito negativo o di mancata risposta, entro sessanta giorni, da parte del paese beneficiario, la sospensione dell'accordo è disposta dal Ministero degli Affari Esteri, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Le previsioni normative esposte sono rese vincolanti per il paese beneficiario dagli accordi bilaterali in modo univoco per tutti i paesi interessati (per lo schema adottato dalle Amministrazioni interessate cfr. l'allegato 2), che specificano altresì le procedure e le Istituzioni di riferimento.

Nel periodo di validità della Legge 209/2000 sono pervenuti progetti da parte dei seguenti paesi: Benin, Bolivia, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Etiopia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Honduras, Madagascar, Malawi, Mali, Mozambico, Nicaragua, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica del Congo, Senegal, Tanzania, Uganda, Zambia. Il progetto della Guinea-Bissau non è stato accettato per motivi di non conformità alla legge 209/2000, poiché descriveva iniziative non direttamente legate alla riduzione della povertà, e l'Ambasciata ha sollecitato le Autorità competenti a presentare un nuovo progetto. Il Camerun, pur avendo presentato una proposta relativa alla cancellazione definitiva, non ne ha mai presentato una per quella *ad interim*.

Diversi Paesi non hanno presentato alcun progetto, nonostante i termini siano scaduti: Ciad, Costa d'Avorio, Haiti, Repubblica Centrafricana e Sierra Leone. Le nostre Ambasciate hanno più volte sollecitato le Autorità nazionali in proposito. Il ritardo da parte dei Governi dei Paesi suddetti può essere imputato a molti fattori: in alcuni casi si tratta di Paesi usciti da poco da un periodo di guerra o disordini interni, in cui i normali meccanismi di gestione dell'amministrazione non hanno ancora ripreso a funzionare normalmente, mentre in altri l'inefficienza della burocrazia è dovuta ad instabilità

politica con elevato avvicendamento del personale ministeriale. In generale, il livello delle amministrazioni pubbliche nei Paesi dell'Africa sub-sahariana presenta gravi carenze: l'inadeguata preparazione del personale ed una cronica scarsità di fondi rendono spesso molto impegnativi compiti che per degli uffici pubblici dovrebbero essere di *routine*, tra i quali la gestione dei rapporti con i Paesi donatori. Si continuerà a fare pressioni sulle Autorità di questi Paesi affinché rispettino gli impegni presi con gli accordi di cancellazione. Non appare auspicabile, tuttavia, il ricorso alla sospensione di tali accordi a causa dei ritardi nella presentazione dei progetti di utilizzo: tale misura, infatti, peggiorerebbe la già grave situazione economica dei Paesi stessi.

Si fornisce di seguito un elenco delle iniziative finanziate con i fondi liberati dalla cancellazione del debito nei Paesi dai quali è pervenuto il progetto di utilizzo. Come è facile notare, sia le iniziative che i meccanismi di attuazione e valutazione non sono assolutamente omogenei e variano notevolmente. Questo appare inevitabile: innanzitutto, perché all'interno dell'area coesistono sistemi statali con livelli di sviluppo, di competenza e di efficienza notevolmente differenti; inoltre, negli ultimi anni si è cercato di dare ai Governi dei paesi beneficiari un ampio spazio di manovra per disegnare programmi di lotta alla povertà basati sulle priorità nazionali, e che abbiano quindi - giustamente - caratteristiche operative peculiari. Esiste comunque una certa omogeneità nelle politiche di lotta alla povertà, dovuta all'adesione della maggior parte dei Paesi all'Iniziativa HIPC e alla conseguente stesura di documenti strategici di riduzione della povertà (c.d. *Poverty Reduction Strategy Papers-PRSP*) conformi agli *standard* dettati dalle Istituzioni Finanziarie Internazionali. In proposito, si potrà notare che molti Governi, nel proprio progetto di utilizzo delle risorse liberate dalla cancellazione, fanno riferimento al PRSP nazionale, alle iniziative in esso contenute ed ai meccanismi di monitoraggio per lo stesso previsti. Si ricorda che i PRSP vengono valutati e costantemente monitorati da comitati formati da funzionari delle Istituzioni Finanziarie Internazionali e da rappresentanti dei principali paesi donatori, tra i quali l'Italia svolge un ruolo fondamentale. In questi casi, le risorse liberate attraverso la cancellazione del debito nei confronti dell'Italia confluiscano in un fondo comune

insieme alle risorse degli altri donatori, e diventa pressoché impossibile individuare i progetti specifici finanziati esclusivamente attraverso il contributo italiano.

4.3 - Benin

L'Accordo di *interim debt relief*, firmato l'8 ottobre 2002, che riguarda le scadenze tra il 18 luglio 2000 ed il 28 febbraio 2003, ha permesso di cancellare 2,63 milioni di euro circa in crediti commerciali. L'Accordo di cancellazione finale, firmato il 19 marzo 2004, ha permesso di cancellare ulteriori 26,6 milioni di euro circa in crediti commerciali.

Nel luglio 2004 il Benin ha presentato il progetto di utilizzo dei fondi liberati. A partire dal 18 luglio 2000, le risorse rese disponibili sono state versate in *tranche* annuali in un conto speciale intitolato “*Allégement de la dette*” presso la BCEAO (Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest), utilizzato per il finanziamento del PRSP, per un ammontare di 2,47 milioni di euro, cui si aggiungono le somme liberate dalla cancellazione definitiva per ulteriori 26,55 milioni di euro, che saranno versate tra il 2004 e il 2030 secondo le scadenze previste dalle liste debitorie riconciliate con l'Italia. Il monitoraggio dell'attuazione del Piano di Riduzione della Povertà è affidato alla Commissione nazionale per lo sviluppo e la lotta contro la povertà. Sono stati ideati due meccanismi istituzionali per la valutazione a livello locale e regionale: il Comitato municipale di monitoraggio e il Comitato di dipartimento di monitoraggio. Gli indicatori pensati per la valutazione sono facilmente verificabili e calcolabili e ciò dovrebbe garantire la possibilità di effettuare controlli sullo stato di avanzamento del programma e l'effettivo utilizzo delle risorse. In linea di principio, l'approccio presentato dal Benin appare coerente con i dettami dell'iniziativa HIPC rafforzata, nonché con lo spirito della legislazione italiana in materia.

4.4 - Bolivia

L'Accordo bilaterale, firmato il 3 giugno 2002, ha permesso di cancellare 74,3 milioni di euro circa in crediti d'aiuto. Questo accordo è di particolare importanza per l'Italia perché, oltre ad essere il primo con un Paese dell'America Latina, è uno dei più significativi esempi della portata della legge 209/2000 in tema di applicazione della politica italiana di cancellazione debitoria. Infatti, l'entità della cancellazione demandata all'Italia all'interno dell'Iniziativa sarebbe stata di soli 100.000 dollari circa, mentre grazie alla duttilità della normativa è stato possibile spingersi assai più in là nella cancellazione.

In considerazione delle difficoltà riscontrate dalle controparti locali nel reperimento di fondi per la prevista realizzazione di interventi di lotta alla povertà nei settori sanitario e dell'educazione di base, l'Italia ha accettato la proposta delle Autorità boliviane di utilizzare le risorse rese disponibili dalla cancellazione per il pagamento dello stipendio dei maestri e dei medici, in linea con quanto previsto dalla riforma nazionale del sistema sanitario e dell'educazione e dal Piano Nazionale di Riduzione della Povertà. In effetti, sebbene il pagamento degli stipendi non possa considerarsi alla stregua di un progetto di cooperazione, esso costituisce una condizione indispensabile per portare avanti la Riforma nazionale nei settori dell'Educazione e della Sanità.

4.5 - Burkina Faso

L'Accordo di *interim relief*, firmato il 12 novembre 2002, che riguarda le scadenze tra l'11 luglio 2000 ed il 31 maggio 2002, ha permesso di cancellare 0,5 milioni di euro circa in crediti commerciali. L'Accordo di cancellazione finale, firmato l'11 marzo 2003, ha permesso di cancellare ulteriori 12 milioni di euro circa, esclusivamente in crediti commerciali.

Nel giugno del 2003 il Governo ha presentato un “Rapporto sull’impiego delle risorse della cancellazione del debito nel quadro dell’iniziativa HIPC”. In esso si illustra come i fondi risparmiati contribuiscano a finanziare il *Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté* (CSLP), che prevede interventi nel settore sociale (sanità ed educazione) ed in quello dello sviluppo rurale (gestione risorse idriche, agricoltura, allevamento e strade rurali). Il CSLP è finanziato per l’80 per cento dai fondi derivanti dalla cancellazione del debito. Essi vengono depositati presso un apposito conto del Tesoro, il “Fondo speciale per la crescita e la riduzione della povertà”. Questo assicura che le risorse liberate vengano utilizzate esclusivamente per finanziare il CSLP.

4.6 - Burundi

L’Accordo *pre-HIPC*, firmato il 29 ottobre 2004, relativo alle scadenze 1° gennaio 2004/31 dicembre 2006, ha consentito la cancellazione del 100 per cento del debito del Burundi nei confronti del nostro paese, pari a circa 70.000 euro in crediti di aiuto.

Nel settembre del 2005 le autorità del Burundi hanno fatto pervenire all’Ambasciata italiana una nota verbale con la quale comunicavano che le risorse finanziarie liberate dalla cancellazione del debito verso l’Italia sarebbero state messe a disposizione del Ministero della Sanità Pubblica per l’acquisto di ambulanze.

4.7 - Camerun

L’Accordo di *interim debt relief*, firmato il 23 ottobre 2002, che riguarda le scadenze tra il 1° gennaio 2001 ed il 31 dicembre 2003, ha permesso di cancellare 55,8 milioni di euro circa, di cui 42,9 in crediti commerciali e 12,9 in crediti d’aiuto. L’accordo di cancellazione finale, firmato il 30 novembre 2006, ha permesso di cancellare 90,55 milioni di euro in crediti commerciali e 44,16 milioni di euro in crediti di aiuto.

Il progetto di utilizzo relativo alla cancellazione interinale non è mai pervenuto. Tuttavia, in applicazione di quanto previsto dall'art.2 par. 2 dell'Accordo tra l' Italia e il Camerun per la cancellazione finale del debito, il 25 maggio 2007 il Governo camerunese ha inviato all'Ambasciata italiana una Nota Verbale corredata da un piano di spese a valere sulle somme liberate da quest'ultima cancellazione. Tale piano prevede che le risorse finanziarie liberate dalla cancellazione vengano utilizzate per il triennio 2008-2010 per la promozione di alcuni settori quali: finanza pubblica, decentramento, giustizia ed elezioni. La Cooperazione italiana ha tuttavia rilevato il mancato inserimento dei settori della sanità, dell'istruzione e dello sviluppo rurale, di importanza strategica ai fini del processo di riduzione della povertà e previsti dalla legge 209/00. Il Ministero dell'Economia e della Pianificazione camerunese ha pertanto assicurato che le somme liberate dalla cancellazione saranno prioritariamente destinate ai settori summenzionati. Lo stesso Ministro camerunese ha altresì precisato che, non essendo stato possibile avviare per tempo le procedure amministrative previste dall'ordinamento interno, il quadro triennale di spese subirà uno slittamento di un anno e coprirà il triennio 2009-2011. Infine, nel presentare l'avvio delle procedure per l'impiego delle risorse liberate con la cancellazione del debito, a giustificazione del mancato invio del progetto di utilizzo delle risorse liberate con l'accordo di cancellazione interinale, il Ministro dell'Economia camerunese ha comunicato di considerare i due accordi (di cancellazione parziale e di cancellazione totale) come facenti parte di un unico processo di annullamento del debito. Nel giugno 2008 il suddetto Ministero, su sollecitazione italiana, ha inserito tra i progetti da finanziare il sostegno al progetto di ricerca sull'AIDS, condotto dal Centro Chantal Biya in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità.

4.8 - Chad

L'Accordo di *interim relief*, firmato il 23 settembre 2002, che riguarda le scadenze tra il 1° maggio 2001 ed il 6 dicembre 2003, ha permesso di cancellare 1,86 milioni di euro circa, interamente in crediti commerciali.

Si è in attesa di ricevere dal Governo del Chad il programma di utilizzo delle risorse liberate dalla cancellazione. L'Ambasciata d'Italia ha sollecitato le Autorità nazionali.

4.9 – Costa D'Avorio

L'accordo bilaterale di cancellazione pre-HIPC, firmato il 5 gennaio 2004, riguarda le scadenze tra il 1° aprile 2002 e il 31 dicembre 2004 derivanti da crediti commerciali. L'ammontare cancellato è pari a 44,9 milioni di euro circa, mentre il riscadenzato ammonta a circa 15 milioni di euro.

Si è in attesa di ricevere dal Governo della Costa D'Avorio il programma di utilizzo delle risorse liberate dalla cancellazione. L'Ambasciata d'Italia ha sollecitato le Autorità nazionali.

4.10 - Etiopia

L'Accordo bilaterale di cancellazione pre-HIPC, firmato il 5 giugno 2002, riguarda complessivamente 10,9 milioni di euro circa in crediti commerciali. I crediti di aiuto riscadenzati ammontano a circa 106 milioni di dollari. L'Accordo di *interim relief*, firmato il 21 marzo 2003, che riguarda le scadenze tra il 1° novembre 2001 ed il 31 marzo 2004, ha permesso di cancellare ulteriori 23,9 milioni di euro circa, di cui 2,4 in crediti commerciali e 21,5 in crediti d'aiuto. L'accordo di cancellazione finale, firmato il 5 gennaio 2005, ha permesso di cancellare ulteriori 332,35 milioni di euro, di cui 271,37 in crediti di aiuto e 60,98 in crediti commerciali.

Il Ministero delle Finanze etiopico ha inviato in data 20.05.2005 una lettera di intenti contenente una lista di programmi da finanziare tramite le risorse derivanti dalla cancellazione del debito. Essa comprende: a) miglioramento dei servizi sanitari di base; prevenzione e controllo della malaria e di altre malattie infettive; sviluppo di un

programma di educazione all'igiene e alla salute; formazione di varie figure professionali in campo sanitario; costruzione di nuovi presidi sanitari e riabilitazione di quelli esistenti; b) lavori di ricostruzione delle strade principali e costruzione di strade rurali; c) miglioramento della produzione agricola; aumento della produttività tramite un migliore impiego delle tecnologie ed un corretto utilizzo del suolo e delle risorse idriche; sviluppo del sistema idrico e di irrigazione; sviluppo del mercato agricolo e dei sistemi di credito; ricerca nel settore primario; d) rafforzamento dei servizi alle famiglie; aumento del numero delle scuole e dei centri di formazione professionale ed ampliamento di quelli esistenti; miglioramento dei testi per l'istruzione primaria. In data 7.02.2007 il Ministero delle Finanze e dello sviluppo economico etiopico ha inviato un rapporto in cui venivano descritti i risultati ottenuti con le risorse liberate dalla cancellazione del debito nei settori dell'istruzione, sanità, agricoltura e sviluppo rurale, in linea con quanto indicato nella lettera di intenti.

4.11 - Ghana

L'Accordo di *interim relief*, firmato il 12 dicembre 2002, che riguarda le scadenze tra il 1° febbraio 2002 ed il 31 marzo 2004, ha permesso di cancellare 5,6 milioni di euro circa, di cui solo cinquemila in crediti commerciali. Tale accordo è stato esteso il 15 marzo 2004 per comprendere le scadenze fino al 30 settembre 2004 e questo ha permesso la cancellazione di ulteriori 6,7 milioni di euro circa, di cui solo novemila in crediti commerciali. L'accordo di cancellazione finale, firmato il 1° giugno 2005, ha permesso di cancellare crediti per 21,27 milioni di euro, di cui 0,58 in crediti commerciali e 20,69 in crediti di aiuto.

Il progetto di utilizzo trasmesso dal Governo ghanese descrive specificamente l'allocazione dei fondi derivati dalla cancellazione del debito italiano. In questo il Ghana si distingue dagli altri Paesi debitori che forniscono dati aggregati, relativi ai fondi derivati dalle cancellazioni di tutti i creditori. Il progetto prevede il finanziamento delle attività del Ministero del Governo Locale e dello Sviluppo Rurale nell'ambito

della strategia nazionale di lotta alla povertà (PRSP). I fondi vengono suddivisi tra i diversi distretti e municipalità con lo scopo di finanziare progetti nei settori dell’istruzione primaria, della sanità di base e del miglioramento della rete idrica. Il caso ghanese è finora il miglior esempio di piena comprensione ed attuazione della filosofia alla base dell’iniziativa italiana. In seguito alla firma dell’accordo di cancellazione finale del 1° giugno 2005, il Governo ha fatto pervenire un progetto di utilizzo delle risorse liberate in base al quale 4,41 milioni di Euro saranno utilizzati per finanziare progetti analoghi a quelli finanziati con i fondi derivati dalle precedenti cancellazioni, mentre il rimanente ammontare, pari a 16,57 milioni di Euro andrà ad alimentare il meccanismo *Multi-Donors Budgetary Support* (MDBS) a sostegno dei progetti di lotta alla povertà della *Ghana Poverty Reduction Strategy* (GPRS).

4.12 - Guinea Bissau

L’Accordo di *interim debt relief*, firmato il 21 marzo 2003, che riguarda le scadenze tra il 1° dicembre 2000 ed il 31 dicembre 2003, ha permesso di cancellare 89,6 milioni di euro circa, interamente in crediti commerciali.

Scaduti ampiamente i termini per la presentazione del progetto di utilizzo dei fondi liberati dalla cancellazione, nel maggio 2004 il Ministero degli Affari Esteri guineano aveva finalmente trasmesso una proposta di utilizzo dei fondi che tuttavia è stata considerata inaccettabile perché basata su progetti molto datati e non coerenti con la legge 209/00, che prevede che detti fondi siano utilizzati nell’ambito della strategia di lotta alla povertà. L’Ambasciata italiana ha sollecitato le autorità a presentare un nuovo progetto.

4.13 - Guinea Conakry

L’Accordo di *interim relief* è stato il primo firmato dall’Italia, il 22 ottobre 2001, e ha garantito la cancellazione di 17,9 milioni di euro circa, di cui 13,1 in crediti

commerciali e 4,8 in crediti di aiuto. Il 23 aprile 2008 è stato firmato il nuovo accordo di cancellazione interinale, che riguarda gli arretrati al 31 dicembre 2007 e le scadenze del periodo 1.1.2008/31.12.2010, con il quale sono stati cancellati crediti per 26,21 milioni di euro, di cui 18,33 in crediti commerciali e il resto in crediti di aiuto.

Le Autorità guineane hanno presentato il progetto relativo all'utilizzo del 90 per cento delle risorse liberate dalla cancellazione, che riguarda attività nei settori prioritari identificati nel Documento di Strategia di riduzione della Povertà. Tali attività si sostanziano in interventi nel settore educativo (costruzione di scuole primarie nelle zone urbane e rurali, di collegi e licei), in quello sanitario (creazione di centri sanitari, dispensari e centri di maternità) e nel settore delle infrastrutture (riabilitazione di pozzi e condutture di acqua potabile, costruzione di latrine e di piste rurali). L'accordo bilaterale firmato con la Guinea ha inoltre previsto la creazione di un fondo di contropartita, denominato *Fonds Guineo-Italien de Reconversion de la Dette* (FOGUIRED), finanziato in parte con il debito annullato (10 per cento) ed in parte con i fondi raccolti dalla Conferenza Episcopale italiana durante il Giubileo. Il FOGUIRED è destinato alla realizzazione di progetti di sviluppo presentati da ONG e associazioni di base in cinque regioni del Paese (Conakry, Kindia, Mamou, Kankan e Nzerekoré). Esso è legato alla strategia nazionale di lotta alla povertà, in quanto si concentra negli stessi settori e individua le stesse priorità (sanità, istruzione, promozione di attività imprenditoriali). Il FOGUIRED costituisce un caso di *best practice* che può fungere da esempio anche per altri Paesi dell'Africa: tale fondo infatti, attraverso la costituzione di un'apposita struttura, ha permesso di individuare e raggiungere le zone più depresse del Paese e di destinare i contributi alle popolazioni più povere. Il Direttore Nazionale del debito e degli investimenti pubblici del Ministero delle Finanze della Guinea, all'indomani della firma del secondo accordo bilaterale di cancellazione parziale del debito, si è impegnato a presentare un progetto nei settori ritenuti prioritari nell'ambito della strategia nazionale di lotta alla povertà. In data 17 giugno 2008 il Ministro delle Finanze della Guinea ha inviato una lettera relativa all'utilizzo delle risorse finanziarie liberate dalla cancellazione debitoria. La lettera contiene alcune generiche indicazioni

circa l'intenzione di utilizzare giudiziosamente le risorse per la realizzazione degli obiettivi della strategia di lotta alla povertà, indicando altresì che dette risorse saranno utilizzate congiuntamente alle altre risorse dello Stato (e, quindi, senza che vi sia possibilità di tracciarne l'utilizzo), seguendo i criteri concordati con il FMI all'interno della Facilité de Réduction de la Pauvreté et de la Croissance (FRPC). Tale proposta si è ritenuta pertanto non corrispondente a quanto previsto dall' Art. II punto 2 dell' Accordo di Cancellazione debitoria del 23.04.08.

4.14 - Haiti

L'accordo di *interim relief*, firmato il 5 luglio 2007, riguarda gli arretrati al 31 ottobre 2006 e le scadenze del periodo 1.11.2006/31.10.2009, per un totale cancellato 11,99 milioni, interamente in crediti commerciali.

Si è in attesa di ricevere dal Governo di Haiti il programma di utilizzo delle risorse liberate dalla cancellazione. L'Ambasciata d'Italia ha sollecitato le Autorità nazionali.

4.15 - Honduras

Con la firma dell'Accordo di *interim relief*, avvenuta il 18 marzo 2005, sono stati cancellati 40,16 milioni di euro di cui 9,35 in crediti commerciali e 30,81 in crediti d'aiuto. L'Accordo ha consentito infatti l'annullamento del 100 per cento degli arretrati al 31 dicembre 2003 e delle scadenze comprese fra il 1° gennaio 2004 e il 30 giugno 2005. Il 29 giugno 2006, è stato firmato l'Accordo di cancellazione finale, che ha consentito all'Italia di cancellare al paese ulteriori 131,29 milioni di euro di debito, di cui 31,53 in crediti commerciali e 99,76 in crediti d'aiuto.

L'Honduras ha impegnato le risorse liberate con la cancellazione del debito per realizzare un programma di riorganizzazione istituzionale dei servizi sanitari di base e un programma alimentare per la refezione scolastica.

4.16 - Liberia

L'accordo bilaterale di *interim relief*, firmato il 4 febbraio 2009, ha comportato la cancellazione di crediti commerciali per 54,76 per cento. Dato che i crediti italiani verso il paese erano interamente composti di arretrati, la cancellazione ha in realtà riguardato l'intera esposizione debitoria della Liberia verso il nostro paese. Si tratta quindi di un chiaro esempio della profondità della politica italiana in materia, dovuta alla portata della legge 209/2000 e agli impegni presi e costantemente mantenuti dal Governo italiano.

Si è in attesa di ricevere dal Governo della Liberia il progetto di utilizzo delle risorse liberate dalla cancellazione.

4.17 - Madagascar

L'Accordo bilaterale di *interim relief*, firmato l'8 gennaio 2004, riguarda le scadenze tra il 1° dicembre 2000 e il 30 novembre 2004. L'ammontare cancellato è pari a 34,9 milioni di euro, interamente in crediti commerciali. Il 22 novembre 2005, è stato firmato l'Accordo di cancellazione finale, grazie al quale l'Italia ha cancellato 153,74 milioni di euro, tutti in crediti commerciali.

Nel febbraio del 2006 il Governo malgascio ha presentato un progetto di allocazione delle risorse liberate dalla cancellazione debitoria verso l'Italia, secondo cui i fondi resisi disponibili saranno utilizzati per finanziare iniziative nei settori delle Infrastrutture, Idrico, Sanitario e dell'Energia.

4.18 - Malawi

L'Accordo bilaterale di cancellazione interinale, firmato il 17 giugno 2002, riguarda 260 mila euro circa. Si tratta di un solo credito commerciale *post cut-off date* le cui scadenze ricadono tutte nel periodo interinale. L'Accordo cancella di conseguenza l'intero debito del Malawi nei confronti dell'Italia.

Nel settembre del 2002 il Governo del Malawi ha comunicato il programma di utilizzo delle risorse liberate. I fondi vengono usati per finanziare attività nel settore agricolo, soprattutto progetti di irrigazione di piccola scala; le attività si collocano nell'ambito del programma nazionale di lotta alla povertà (PRSP).

4.19 - Mali

L'Accordo di *interim relief*, firmato il 23 ottobre 2002, che riguarda le scadenze tra l'8 settembre 2000 ed il 31 dicembre 2002, ha permesso di cancellare 32 mila euro circa in crediti commerciali (*de minimis*). L'Accordo di cancellazione finale, firmato il 4 settembre 2003, ha permesso la cancellazione di un ulteriore milione di euro, interamente in crediti commerciali.

Alla data della firma dell'Accordo bilaterale di cancellazione debitoria finale il Mali non aveva ancora inviato il progetto di utilizzo dei fondi liberati dall'Accordo interinale di cancellazione debitoria. Per una migliore efficienza operativa, è stato dunque concesso al Governo del Mali di presentare un unico progetto di utilizzo per un ammontare di 1,08 milioni di dollari. Le risorse liberate dalla cancellazione del debito saranno impiegate secondo le indicazioni fornite dal Quadro Strategico di Lotta alla Povertà (CSLP), documento che contiene la strategia maliana di sviluppo per il periodo 2003-2007. Gli interventi del Governo si concentreranno nel settore sanitario, dell'istruzione, dello sviluppo rurale, del buon governo, delle infrastrutture di base e delle riforme strutturali.

4.20 - Mauritania

Gli Accordi di cancellazione interinale e finale, firmati il 24 ottobre 2002, hanno consentito di annullare, rispettivamente, 85 mila euro e 228 mila euro circa, esclusivamente in crediti d'aiuto (*de minimis*).

Le Autorità mauritane hanno aperto un conto speciale sul quale viene versato l'equivalente in valuta locale delle rate del debito cancellato (circa USD 310.000), man mano che le rate vengono a scadenza. Le risorse liberate dagli accordi di cancellazione con i partner bilaterali e multilaterali sono gestite su un fondo unico e utilizzate per contribuire alla realizzazione del Programma di “Strategia Nazionale di Lotta alla Povertà”. Le Autorità hanno presentato un progetto di utilizzo delle risorse generate dalla cancellazione del debito verso l’Italia per la costruzione e riabilitazione di piccole dighe in terra e l'estensione della rete idrica in 14 località del Paese.

4.21 - Mozambico

L’Accordo con il Mozambico, firmato in occasione del Vertice FAO l’11 giugno 2002, cancella il 100 per cento del debito estero mozambicano nei confronti dell’Italia, ivi compreso il debito originato da crediti d’aiuto *post cut-off date*, per un totale complessivo di 557,3 milioni di euro circa, di cui 556,47 in crediti commerciali e 828 mila in crediti di aiuto.

I fondi ottenuti attraverso la cancellazione del debito sono confluiti nel bilancio statale, per finanziare le spese di sviluppo del Governo mozambicano. Sono state individuate 66 iniziative nei settori dell’Istruzione, della Sanità e della Giustizia sulle quali far convergere i fondi provenienti dalle cancellazioni di tutti i debitori. La Cooperazione italiana ha effettuato un programma di monitoraggio a campione attraverso il controllo della documentazione contabile e la visita ad alcuni progetti.